

DGR n. 34-13373 del 22 febbraio 2010

Oggetto: Individuazione dei criteri per l'adozione della denominazione da parte delle nuove agenzie di viaggio in Piemonte. L.R. 15/88 e s.m.i., art. 3, comma 4.

Vista la legge regionale n. 38 del 30 dicembre 2009 la quale ha sostituito l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo rilasciata dal Comune con la dichiarazioni di inizio di attività (DIA) ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., da presentare al Comune in cui ha sede l'Agenzia su apposita modulistica predisposta dalla Regione;

Vista la legge regionale 30 marzo 1988 n. 15 "Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo, come modificata dalla succitata legge regionale n. 38/2009, la quale all'articolo 3, comma 4, stabilisce che la denominazione adottata da nuove agenzie di viaggio non deve essere tale da ingenerare la confusione nel consumatore e non deve coincidere con la denominazione di comuni e regioni italiane, in conformità con i criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale;

considerato che la confusione del consumatore sia individuabile nei casi di omonimia di due o più agenzie di viaggio, al fine di assicurare la possibilità di distinguere le singole agenzie, tali omonimie non possono essere vigenti all'interno del territorio regionale;

preso atto che sul sito della Regione Piemonte (www.regione.piemonte.it) è pubblicato l'elenco ufficiale delle agenzie di viaggio operanti in Piemonte e che tale elenco viene aggiornato dalle Province e trasmesso al Settore Organizzazione turistica con cadenza mensile;

preso atto altresì che è stato costituito presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato l'elenco generale delle agenzie di viaggio italiane, denominato "INFOTRAV", anch'esso aggiornato a cura delle Province, che costituisce un ulteriore strumento di verifica delle omonimie;

considerate le risultanze dell'incontro tecnico con i funzionari delle province, svoltosi in data 21 gennaio 2010 presso la sede della Direzione Cultura, Turismo e Sport; nel quale sono state concordate le modalità di applicazione della succitata l.r.38/2009 riguardo all'apertura delle agenzie di viaggio, compreso l'accertamento dell'idoneità della denominazione;

constatato che, ai fini della presentazione della DIA è necessaria la verifica preventiva dell'idoneità della denominazione e che la denominazione prescelta deve essere messa a disposizione del richiedente e resa indisponibile per altre eventuali agenzie proponenti, nella fase di perfezionamento della DIA;

ritenuto di individuare la Provincia competente per territorio, in quanto soggetto già preposto all'aggiornamento dell'elenco ufficiale delle agenzie di viaggio operanti in Piemonte, quale ente incaricato per la verifica dell'idoneità e l'assegnazione delle nuove denominazioni per le agenzie di viaggio;

ritenuto altresì che la proposta di denominazione, la cui idoneità è stata così accertata, sia vincolata sino al momento della presentazione della DIA e comunque non oltre i 30 giorni, salvo casi eccezionali e comprovati che impediscano l'apertura dell'agenzia entro quel termine;

ritenuto, infine, necessario che tutte le Province siano sollecitamente informate, anche in via telematica, delle proposte di denominazioni vincolate temporaneamente, onde evitare la possibilità di utilizzo contemporaneo della stessa denominazione in Province diverse;

la Giunta regionale, con voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. al fine di non creare confusione nel consumatore sono vietati i casi di omonimia di due o più agenzie di viaggio, vigenti all'interno del territorio regionale;
2. le Amministrazioni Provinciali provvedono alla verifica della denominazione proposta da nuove agenzie di viaggio;
3. la verifica è condotta secondo i criteri stabiliti nel punto (1) con l'ausilio dell'elenco ufficiale delle Agenzie di Viaggio pubblicato sul sito della regione piemonte (www.regione.piemonte.it), e dell'elenco generale "INFOTRAV" dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
4. l'ufficio competente della Provincia, dopo aver effettuato le necessarie verifiche comunica l'esito positivo al soggetto richiedente; la proposta di denominazione, la cui idoneità è stata così accertata, è vincolata sino al momento della presentazione della DIA e comunque non oltre i 30 giorni, salvo casi eccezionali e comprovati che impediscano l'apertura dell'Agenzia entro quel termine
5. l'ufficio competente della Provincia provvede altresì ad informare sollecitamente, anche in via telematica, le altre Province delle denominazioni vincolate temporaneamente;
6. l'ufficio competente della Provincia provvede inoltre all'aggiornamento dell'elenco ufficiale delle agenzie di viaggio operanti in Piemonte e a trasmetterlo al Settore Organizzazione turistica con cadenza mensile, entro il 15 di ogni mese.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. 29/07/2002 n. 8/r.